

Fissa presso lo studio del professionista delegato il luogo per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c., e presso i locali del tribunale normalmente adibiti alle vendite immobiliari delegate il luogo per l'esame delle offerte, per lo svolgimento della gara tra gli offerenti e per le operazioni dell'eventuale incanto.

Delega, per il compimento delle relative operazioni, la dr. Maria Pina Iorio.

Gli immobili sono più dettagliatamente descritti nella relazione di stima a firma del dr. Rocco Romagnoli del 16.6.2009 e nella relazione ipocatastrale a firma del notaio dr. Pietro Di Nocera, che possono essere consultate dagli interessati, ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base : € 35.000,00;

1525, 1503;

Fondo agricolo sito in Celliole identificato catastalmente all'Ufficio Catasto Terreni al fg. 197, part.

LOTTO N. 2:

Prezzo base : € 550.000,00;

Catasto Terreni al fg. 6, part. 5050, 5129;

Terreno edificabile sito in Aversa, contrada Starza di Mezzo, identificato catastalmente all'Ufficio

LOTTO N. 1:

la vendita della piena proprietà dei seguenti immobili:

ORDINA

passivo con prelazione sul bene; visto il parere favorevole del comitato dei creditori ed acquisito l'assenso dei creditori ammessi alla procedura;

secondo le modalità previste dalle nuove norme del codice di rito, è maggiormente vantaggiosa per ritenuto, in ogni caso, che la vendita con offerte senza incanto, seguite da un incanto eventuale, *disposta, come nella specie, l'ordinanza di vendita;*

c.p.c., pur se si tratta di procedure in corso alla data dell'1/3/2006 quando non sia già stata anche alle vendite immobiliari disposte in sede fallimentare, ivi compresa la delega ex art. 591 bis dette disposizioni vada, di conseguenza, necessariamente applicato, nei limiti della compatibilità, vendita con incanto ed una vendita senza incanto, e che il modello unitario di vendita previsto da vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80 e succ. mod., non consentono più di distinguere tra una ritenuto che le vigenti disposizioni del codice di rito, nella formulazione conseguente all'entrata in vendita di beni immobili di cui agli artt. 569 e ss. c.p.c.;

in quanto compatibile con le speciali disposizioni della legge fallimentare, la normativa in tema di rilevato che, ai sensi dell'art. 105 l. fall., alle vendite immobiliari in sede fallimentare è applicabile, indicati, acquisiti alla procedura;

letta l'istanza con la quale il curatore ha chiesto che sia disposta la vendita degli immobili ivi visti gli artt. 569 e ss. c.p.c.;

visti gli artt. 105 e 108 l. fall.;

Il giudice delegato, dr. Maria Grimaldi;

7455 N.R.Fall.

**ORDINANZA DI VENDITA DELEGATA
DI BENI IMMOBILI**

Reg. nota 1 4/13

Il professionista delegato, secondo le ulteriori modalità indicate nella presente ordinanza, provvede a compilare:

- gli adempimenti previsti dall'art. 570 e, ove occorrenti, dall'art. 576, comma 2°, c.p.c.;
- la deliberazione sull'offerta prevista dall'art. 572 ed agli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 573 e 574 c.p.c.; nel caso di gara tra più offerenti, le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 5.000,00;
- alle operazioni dell'incanto ed all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.c.;
- la ricezione e l'autenticazione della dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c.;
- le formalità previste, in caso di offerte dopo l'incanto, dall'art. 584 c.p.c.;
- le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni degli atti volontari di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice delegato a norma dell'art. 586 c.p.c.;

4

- l'ordine alla banca o all'ufficio postale, previa relazione al giudice delegato, di restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata (mediante bonifico o deposito intestato alla procedura) dagli offerenti non risultati aggiudicatari;
- la redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto unicamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale prevista dall'art. 579, comma 2°, c.p.c.;

- la predisposizione, verificata la congruità della cauzione versata per le spese di vendita, avvenuto il pagamento del prezzo con le modalità stabilite dagli artt. 574 e 585 c.p.c., del decreto di trasferimento, senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dal versamento, allegando, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile e riportando le formalità successive alla trascrizione della sentenza di fallimento di cui occorre disporre la cancellazione (da disporre previo avviso a coloro che abbiano eseguito tali iscrizioni o trascrizioni);
- la segnalazione al giudice delegato delle eventuali difficoltà;
- la trasmissione del fascicolo al giudice delegato, entro sette giorni, nel caso in cui il procedimento di vendita, in tutte le sue fasi, ivi compreso l'eventuale incanto, non abbia avuto esito positivo (art. 591 c.p.c.).

Il curatore deve adoperarsi per consentire a qualunque interessato l'esame dei beni in vendita; la visita può essere delegata a suoi collaboratori (previamente autorizzati dal giudice delegato) ed avvenire, se necessario, con l'ausilio della forza pubblica; a tal fine, deve preavvisare coloro che, quale fallito o suo familiare o conduttore, occupano l'immobile, almeno 5 giorni prima del giorno fissato, consentendone il differimento solo per comprovate e giustificate ragioni e fatti salvi i comportamenti ostruzionistici da segnalare immediatamente al giudice delegato; la visita all'immobile (se adibito a civile abitazione) deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei seguenti orari: 9-13 e 16-19; il curatore deve accompagnare gli eventuali interessati all'acquisto a visitare gli immobili in vendita, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare ogni contatto tra i medesimi, e fornendo ogni utile informazione agli interessati in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene nonché alla possibilità che il versamento del prezzo sia finanziato con garanzia ipotecaria di 1° grado sul medesimo immobile oggetto di vendita; il curatore deve recare con sé una copia della relazione tecnica di stima per consentire la lettura e la copia da parte degli interessati a loro spese.

- La vendita si perfeziona nel momento del deposito in cancelleria del decreto di trasferimento; essa avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
- La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
- La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali ecc., per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconnoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti, e/o sequestri, saranno cancellate a spese dell'agjudicatario e a cura della procedura; le spese per la cancellazione della sentenza di fallimento restano a carico della procedura.
- Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'agjudicatario, fatta eccezione per l'INVM, se dovuta; qualora la vendita sia soggetta ad IVA, la parte è tenuta a versarla

LE CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

Il curatore, appena vi sono i fondi disponibili, deve accreditare al delegato la somma di €. 1.000,00, da utilizzare quale fondo spese, ivi comprese le spese di pubblicità, ferma restando la possibilità di accedere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, all'anticipazione della spesa da parte dell'erario (art. 146, comma 3, lett. c e d TUSG).

Il curatore deve riferire, periodicamente, al giudice delegato sull'andamento e l'esito della vendita, sul rispetto dei termini fissati nella presente ordinanza e su eventuali inadempimenti del professionista delegato nonché su ogni altra circostanza utile.

1. Il professionista, a tal fine, deve:
 1. prima di ogni altra attività (mediante l'esame della documentazione agli atti e, se del caso, con ulteriore indagine presso i registri immobiliari fino alla data del titolo ultraventeuale) riferire, per iscritto, al giudice delegato su tutte le questioni, in fatto e in diritto, che dovesse rilevare sulla spettanza, in tutto o in parte, al soggetto fallito dei diritti posti in vendita e/o l'esistenza di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli eventualmente non rilevate e/o la consistenza effettiva dei suddetti diritti e/o la regolarità e completezza dei dati catastali identificativi;
 2. entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ritirare presso la cancelleria fallimentare, personalmente o mediante persona all'uopo incaricata per iscritto, la copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo formato dalla cancelleria e degli atti e dei documenti ritenuti indispensabili, nonché richiedere tutti gli atti, i documenti ed i chiarimenti ritenuti necessari direttamente al curatore ed al CTU, che provvederanno a fornirli senza ulteriore autorizzazione entro 3 giorni;
 3. entro 20 giorni, presso la banca o l'ufficio postale ove il curatore è già stato autorizzato ad aprire un libretto, accedere, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, un conto corrente a sé intestato quale "professionista delegato alle operazioni di vendita", da utilizzare per tutte le operazioni di vendita e sul quale saranno versate le somme versate dall'agjudicatario e le cauzioni perse dagli agjudicatari inadempienti.

IL CONTENUTO ED I REQUISITI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

per l'incanto per il caso in cui la vendita senza incanto non possa avere luogo per deposito di cauzione e fondo spese per l'eventuale incanto e la data e l'ora dell'udienza gara tra gli offerenti, quanto il termine per la presentazione delle offerte di acquisto, per il presentazione delle offerte di acquisto e la data di apertura delle buste e dell'eventuale l'avviso e la relativa pubblicità devono indicare espressamente tanto il termine per la quotidiano dedicato alle aste giudiziarie;

c.p.c., sarà inserito sul sito *internet* del tribunale (www.asteggiudiziarie.it) e del predetto presente ordinanza e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp. art. delegato, sul quotidiano **Il Corriere del Mezzogiorno**, ed, unitamente a copia della offerte (art. 490 e 570 c.p.c.), analogo avviso sarà pubblicato, a cura del professionista almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle operazioni;

7

richiedere eventuale finanziamento bancario presso gli istituti disponibili a tale professionista delegato provvede ad indicare che l'interessato all'acquisto, potrà saranno eseguite dal professionista delegato presso il luogo sopra indicato; nell'avviso, il essere compiute in cancelleria o davanti al giudice ovvero dal cancelliere o dal giudice, la precisazione che tutte le attività che, a norma degli art. 571 e seguenti c.p.c., devono l'avviso deve contenere le prescrizioni previste dall'art. 173 *quater* disp. art. c.p.c. nonché nell'avviso va, comunque, omessa l'indicazione del fallito (art. 174 d. lgs. n. 196/2003); fallito, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse; art. c.p.c., con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del nonchè del conto corrente intestato al delegato ai fini di cui all'art. 173 *quinquies* disp. c.p.c.), del nome e del recapito telefonico del curatore e del professionista delegato sito *internet* sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima (art. 173 *ter* disp. art. nell'art. 555 c.p.c., del valore dell'immobile come determinato dall'esperto nominato, del pubblico avviso (art. 490 e 570 c.p.c.), contenente l'indicazione degli estremi previsti offerte, della presente ordinanza di vendita sarà dato, a cura del professionista delegato, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle presente ordinanza;

un estratto della presente ordinanza sarà notificato, a cura del professionista delegato, a ciascuno dei creditori ammessi al passivo aventi diritto di prelazione sugli immobili in vendita, nonché ai creditori iscritti, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della

GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI ED INFORMATIVI

1. Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto è fissato per il 19.9.2013, ore 12.
2. La data di apertura delle buste e dell'eventuale gara tra gli offerenti è fissata per il 20.9.2013, ore 10,00;
3. Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto, per il deposito di cauzione e fondo spese per l'eventuale incanto è fissato per il 3.10.2013, ore 12,00;
4. La data e l'ora dell'udienza per l'eventuale incanto sono indicate per il 4.10.2013 ore 10,00.

I TERMINI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

nei termini previsti o al massimo improrogabilmente entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

1) mediarne deposito, nel luogo e nel termine sopra indicati, in busta chiusa, all'esterno della quale saranno annotati, a cura del professionista ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; nella busta dovranno essere contenuti uno o più assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio per una somma complessiva pari al 30% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 20% a titolo di fondo spese (salvo l'eventuale supplemento, se necessario); nessuna altra indicazione - né del numero o del nome della procedura né del bene per cui è stata fatta l'offerta né dell'ora della vendita o altro - dovrà essere apposta sulla busta (art. 571 c.p.c.);

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, personalmente o a mezzo di procuratore legale, in una busta chiusa, in regola con l'imposta di bollo, con le seguenti modalità alternative:

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO

L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene nonché di essere a conoscenza che tutti gli oneri della vendita, anche di carattere fiscale, così come i costi di cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;

ogni altra somma e di novanta giorni;

fissate dall'art. 173 *quinquies* disp. art. c.p.c., il termine per il versamento del prezzo e di superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione); nel caso di offerta presentata nelle forme circolari intestati alla procedura (in ogni caso, il termine per il pagamento non può essere termine per il pagamento e di sessanta giorni dall'aggiudicazione a mezzo di assegni indicazione del tempo e delle modalità del pagamento: in mancanza di indicazioni, il a pena di inefficacia dell'offerta;

il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all'importo del prezzo minimo sopra indicato

tribunale ex art. 174 disp. art. c.p.c.);

comunicazioni verranno effettuate all'offerente presso la cancelleria fallimentare del parte dell'offerente (in caso di mancanza o di insufficienza di tale indicazione, tutte le dichiarazioni di residenza ovvero elezione di domicilio nel comune di Santa Maria C.V. da dar genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare;

autorizzazioni necessarie; ove l'offerente sia minore, l'offerta dovrà essere sottoscritta del legale rappresentante, ed all'offerta dovranno essere allegati i documenti e le

denominazione sociale, la sede, la partita IVA o il codice fiscale, i dati anagrafici completi persona giuridica o un ente dotato di soggettività giuridica, dovranno essere indicati la

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; ove l'offerente sia una

patrimoniale del matrimonio e, ove lo stesso si trovi in regime di comunione legale dei beni, che sottoscrive l'offerta); ove l'offerente sia coniugato, dovrà essere indicato il regime

inestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello un valido documento di riconoscimento dell'offerente; indicazione del soggetto cui andrà

domicilio, stato civile, recapito telefonico; all'offerta dovrà essere allegata copia fotografica complete generalità dell'offerente: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,

deve consistere in una dichiarazione sottoscritta dall'offerente contenente le seguenti

art. 573 c.p.c. (art. 571 c.p.c.);

presentazione ovvero nel caso in cui il giudice disponga l'incanto oppure la gara tra gli

potranno essere revocate solo ove non siano state accolte nel termine di centoventi giorni

di acquisto dovranno pervenire, a pena di inefficacia, nel termine e nel luogo sopra



LE OFFERTE DOPO L'INCANTO

Ove la vendita senza incanto non possa avere luogo per qualunque ragione, sarà tenuta, nella data e nell'ora sopra indicate, l'udienza per la vendita con incanto, al medesimo prezzo base e con il rilancio in aumento di € 5.000,00 previa presentazione dell'offerta di acquisto ai sensi dell'art. 579 c.p.c. ed il versamento di un importo pari al 30% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 20% a titolo di fondo spese, nei modi e nei termini sopra specificati.

L'aggiudicazione avviene secondo le modalità indicate dall'art. 581 c.p.c. La cauzione sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto agli istanti non aggiudicati, salvo che gli stessi non abbiano omissso di partecipare all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo.

In tale ultimo caso, la cauzione sarà restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte sarà trattenuta dalla procedura (art. 580 c.p.c.).

L'EVENTUALE INCANTO

- Ove la vendita senza incanto non possa avere luogo per qualunque ragione, sarà tenuta, nella data e nell'ora sopra indicate, l'udienza per la vendita con incanto, al medesimo prezzo base e con il rilancio in aumento di € 5.000,00 previa presentazione dell'offerta di acquisto ai sensi dell'art. 579 c.p.c. ed il versamento di un importo pari al 30% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 20% a titolo di fondo spese, nei modi e nei termini sopra specificati.
- Ove per venga un'unica offerta valida ed efficace, l'immobile sarà aggiudicato all'unico offerente, purché l'offerta stessa sia superiore di almeno un quinto al prezzo base indicato.
- Ove l'unica offerta valida ed efficace non sia superiore di almeno un quinto al prezzo base indicato, il professionista delegato deve riferire al giudice delegato che si riserva, sentito il curatore, di valutare se dar luogo o meno alla vendita ovvero se disporre l'incanto (art. 572 c.p.c.).
- Ove pervenga una pluralità di offerte valide ed efficaci, il medesimo giorno fissato per l'apertura delle buste, alle ore 12.30, verrà tenuta l'udienza per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c., sulla base dell'offerta più alta e con un rilancio in aumento minimo pari a quello indicato, se gli offerenti esprimono sul punto la loro adesione. Il rilancio minimo in caso di gara tra gli offerenti è pari ad € 5.000,00.
- Ove la gara non può aver luogo per la mancanza della necessaria adesione degli offerenti, il professionista delegato ne riferisce al giudice delegato che disporrà la vendita a favore del maggiore offerente ovvero ordinerà l'incanto (art. 573 c.p.c.).

L'APERTURA DELLE BUSTE E LA GARA TRA GLI OFFERENTI IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE VALIDE

Le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, che dovranno presentarsi (muniti di valido documento di riconoscimento), personalmente o a mezzo del mandatario munito di procura speciale ai sensi dell'art. 579 c.p.c., del curatore e dei creditori iscritti.

2) mediante accredito, a mezzo di bonifico o deposito sul conto corrente intestato al professionista delegato di una somma pari al 10% del prezzo che si intende offrire, a titolo di cauzione, ed al 20% dello stesso prezzo, per fondo spese (salvo l'eventuale supplemento, se necessario), e mediante comunicazione, a mezzo telex, al numero del professionista delegato (ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo dello stesso nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi e telematici) di una dichiarazione contenente tutte le indicazioni dell'offerta di acquisto, come sopra specificate, nonché gli estremi del bonifico o del deposito effettuato, l'accredito dovrà avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto (art. 173 *quinquies* disp. att. c.p.c.).

Se l'offerente non presta la cauzione, con le modalità sopra indicate, in un misura pari almeno al 10% del prezzo offerto, l'offerta è inefficace (art. 571, comma 2°, c.p.c.).

L'ASSISTENTE
ARBITRO
BURINI

7/4/13
S. Maria C.V., 29.3.2013
posto in Cancelleria

Il g.d.
dr. Maria Grimaldi

Si comunicò al curatore ed al professionista delegato, anche con telefono o fax, non oltre tre giorni dal deposito della presente ordinanza.

Il curatore provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 34 l. fall. allegando copia dei movimenti del conto a lui intestato quale delegato.

facendone consegna in cancelleria entro dieci giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ed al curatore, a mezzo di un assegno circolare non trasferibile intestato alla curatela del fallimento, al professionista delegato deve versare il prezzo di aggiudicazione (e le cauzioni perse dagli aggiudicatari inadempienti), maggiorata degli interessi ed al netto di ogni onere o restituzione, al

Di tali circostanze deve farsi menzione nell'avviso di vendita. stato dispensato dall'acquirente.

saranno effettuate a spese esclusive dell'acquirente ed a cura del notaio delegato, salvo che vi sia Le cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni e la voltura catastale degli immobili aggiudicati carico dell'aggiudicatario (nella misura di legge).

disp. art. c.p.c. e liquidati dal giudice delegato a norma dell'art. 179 bis disp. art. c.p.c., sono a Le spese di trasferimento, ivi compresi i compensi dovuti al professionista delegato ex art. 169 bis

GLI ADEMPIMENTI FINALI

immediata notizia al giudice delegato, trasmettendogli il fascicolo. In caso di mancato versamento del prezzo nel termine, il professionista delegato deve darne

salvo il risarcimento del maggior danno. Il mancato versamento del residuo prezzo entro detti termini comporterà la perdita della cauzione, fiscali e delle spese, nella misura che sarà indicata dopo la aggiudicazione.

delegato. Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento degli oneri essere versato entro sessanta giorni dalla data dell'aggiudicazione, sul conto intestato al notaio detratto l'importo della cauzione già versata, nonché l'eventuale supplemento per spese, dovrà (2) In caso di aggiudicazione definitiva a seguito di vendita con incanto, il prezzo d'acquisto, somma dovranno essere versati entro novanta giorni.

presentata secondo le modalità fissate dall'art. 173 *quintus* disp. art. c.p.c., il prezzo ed ogni altra documento comprovante l'avvenuto versamento (art. 574 c.p.c.). In caso di accoglimento di offerta oneri, diritti e spese di vendita, sul conto intestato al notaio delegato, consegnando al cancelliere il acquisto, detratto l'importo della cauzione già versata, nonché l'eventuale supplemento per gli d. in ogni caso, entro il termine massimo sopra indicato, l'aggiudicatario dovrà versare il prezzo (1) In caso di aggiudicazione a seguito di vendita senza incanto, entro il termine indicato nell'offerta

LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREZZO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

all'art. 584 c.p.c.. In caso di offerte dopo l'incanto, sarà indetta gara ai sensi e per gli effetti di quanto rispetto a quello raggiunto nell'incanto. Le offerte dopo l'incanto non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno un (c.p.c.). del prezzo offerto (di cui il 10% a titolo di cauzione ed il residuo a titolo di fondo spese: art. 584 c.p.c.) e con il versamento di un importo a titolo di cauzione e fondo spese in misura pari al depositate in cancelleria offerte di acquisto, nelle medesime forme sopra stabilite per le offerte in l'incanto, ed entro il termine perentorio di dieci giorni da esso, potranno ancora essere